



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

NEUROFARBA

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE,
PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO
E SALUTE DEL BAMBINO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI

VISTO l'art. 56 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità o legati

VISTA la delibera del Comitato Consultivo Tecnico-Amministrativo del 17 Gennaio 2002 con la quale si richiede alle unità amministrative "di dotarsi di un proprio codice volto a selezionare le ipotesi e categorie di soggetti rispetto ai quali sarebbe conveniente non richiedere né accettare donazioni o altre regalie"

PREMESSO CHE ai sensi di legge non sono considerate donazioni le erogazioni:

- disposte da associazioni che hanno come scopo istituzionale il favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca;
- disposte a fronte di oneri sostenuti dalla struttura per attività svolte dall'organismo erogante;
- utilizzate per finanziare attività che le strutture svolgono assieme all'organismo erogante

FERMO RESTANDO che il bene oggetto di donazione entra a far parte del patrimonio dell'Unità Amministrativa e non di singole strutture organizzative interne ad essa

IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO "NEUROFARBA" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ADOTTA IL SEGUENTE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI

ARTICOLO UNICO

Vengono accettate le donazioni da chiunque effettuate, purché abbiano un immediata utilità per l'attività istituzionale della struttura, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- 1) Quando il donante ha avuto o è prevedibile possa avere nell'immediato futuro un rapporto di approvvigionamento o proposte di acquisto nei confronti del donatario
- 2) Quando esistono limitazioni in capo al beneficiario dell'atto di liberalità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

NEUROFARBA

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE,
PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO
E SALUTE DEL BAMBINO

- 3) Quando una valutazione dei costi di gestione dell'attrezzatura, dei costi indiretti di utilizzazione, della presenza di personale da adibire al funzionamento ed utilizzazione della struttura, delle eventuali trasformazioni dei locali e degli impianti per accogliere la struttura, della compatibilità con attrezzature e strumentazioni già esistenti, faccia venire meno la convenienza alla donazione
- 4) Quando non esiste un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle attrezzature oggetto della donazione
- 5) Quando esista una correlazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra donante e donatario
- 6) Quando l'erogazione sia suscettibile di produrre, nel soggetto erogante, un vantaggio patrimoniale, in termini di immagine pubblicitaria, incompatibile con lo spirito di liberalità.

12 Giugno 2013

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Alessandro Mugelli